

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 28 settembre 2010 — Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)/ Gobierno spagnolo**

(Causa C-469/10)

(2010/C 346/52)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo

**Parti**

*Ricorrente:* Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo (FECEMD)

*Convenuto:* Gobierno spagnolo

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'art. 7, lett. f), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE<sup>(1)</sup>, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che, in assenza del consenso dell'interessato e per consentire il trattamento dei suoi dati personali necessario al perseguimento di un interesse legittimo del responsabile o dei terzi cui essi vengono comunicati, esige, oltre a che non vengano lesi i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, che i dati siano contenuti in fonti accessibili al pubblico.
- 2) Se il menzionato art. 7, lett. f), possieda tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza dell'Unione affinché gli si possa attribuire effetto diretto.

<sup>(1)</sup> GU L 281, pag. 31.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pest Megyei Bíróság (Ungheria) il 29 settembre 2010 — Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság/Invitel Távközlési Zrt.**

(Causa C-472/10)

(2010/C 346/53)

*Lingua processuale: l'ungherese*

**Giudice del rinvio**

Pest Megyei Bíróság

**Parti**

*Ricorrente:* Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

*Convenuto:* Invitel Távközlési Zrt.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si possa interpretare l'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE<sup>(1)</sup>, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nel senso che una clausola contrattuale abusiva non produce effetti vincolanti per nessun consumatore ove un ente legalmente designato e legittimato a tal fine chieda, a nome dei consumatori mediante un ricorso collettivo (atio popularis), che si dichiari l'invalidità della clausola abusiva de qua, figurante in un contratto stipulato coi consumatori.
- 2) Ove si presenti un ricorso collettivo, per quanto riguarda i casi di una condanna da cui traggano beneficio consumatori che non siano parti del giudizio o del divieto di applicare una condizione generale contrattuale abusiva, se si possa interpretare l'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 nel senso che tale clausola abusiva, costituente parte integrante di contratti stipulati coi consumatori, non risulta vincolante per alcuno dei consumatori interessati né vincolante per l'avvenire, cosicché l'organo giurisdizionale è tenuto ad applicare d'ufficio le corrispondenti conseguenze giuridiche.
- 3) Se si possa interpretare l'art. 3, n. 1, della direttiva 93/13, tenuto conto dei nn. 1, lett. j), e 2, lett. d), dell'allegato applicabile ai sensi dell'art. 3, n. 3, della stessa direttiva, nel senso che, ove il professionista preveda una modifica unilaterale dei termini del contratto senza descrivere esplicitamente le modalità di variazione dei prezzi né specificare motivi validi ne contratto, una tale clausola contrattuale è abusiva ipso iure.

<sup>(1)</sup> GU L 95, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) 7 ottobre 2010 — Asociación para la Calidad de los Forjados (ASCAFOR), Asociación de Importadores y Distribuidores de Acero para la Construcción (ASIDAC)/Administración del Estado, Calidad Siderúrgica SL, Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Asociación de Investigación de las Industrias de la Construcción (AIDICO) Instituto Tecnológico de la Construcción, Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP), Ferrovial Agromán SA, Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN), Asociación de Aceros Corrugados Reglamentarios y su Tecnología y Calidad (ACERTEQ)**

(Causa C-484/10)

(2010/C 346/54)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Tribunal Supremo